Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 luglio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DEL 29 LUGLIO 1967:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 *luglio* 1967, *n.* **580.**

Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.
CEREALI

Art. 1.

E' vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidità o per altra causa.

Art. 2.

Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze allo scopo di renderli idonei alla alimentazione umana, i cereali che presentano una delle seguenti caratteristiche:

a) contenenti sostanze estranee che ne alterino le caratteristiche o semi di specie che rendano le farine

nocive alla salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come: il loglio (*Lolium temulentum*), il gittaione (*Agrostemma Githago*), il melampiro (*Melampyrum pratense seu arvense*), la trigonella (*Trigonella foenum graecum*);

b) invasi da crittogame, come: la carie (*Tilletia spp.*), il carbone (*Ustilago spp.*), la segale cornuta (*Claviceps purpurea*);

c) invasi da parassiti animali.

Art. 3.

I cereali di cui all'articolo 1, nonchè quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorità sanitaria competente per territorio, che provvederà al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.

Art. 4.

I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi. Le caratteristiche alle quali devono corrispondere i vari tipi di depositi, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, verranno stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 53.

Art. 5.

Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei parassiti animali o vegetali può essere fatto soltanto con prodotti all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e con l'osservanza di quanto per ognuno di essi è stabilito dall'articolo 5, lettera *h*), della legge 30 aprile 1962, n. 283.

TITOLO II.
SFARINATI

Art. 6.

E' denominato « farina di grano tenero », o semplicemente « farina », il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

Art. 7.

Le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca		
		Ceneri massimo	Cellulosa massimo	Glutine secco minimo
Farina tipo 00	14,50	0,50	—	7
Farina tipo 0	14,50	0,65	0,20	9
Farina tipo 1	14,50	0,80	0,30	10

La « farina tipo 00 » può essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).

Nella « farina tipo 1 » le ceneri non possono contenere più dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.

E' consentita la produzione di farina denominata « farina integrale », avente le seguenti caratteristiche: umidità massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10.

E', altresì, consentita la produzione di farina denominata « farina tipo 2 », purchè ottenuta nel molino con miscela di prodotti della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche: umidità massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri massimo 0,95, cellulosa massima 0,50, glutine secco minimo 10.

E' tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidità fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.

Art. 8.

E' denominato « semola di grano duro », o semplicemente « semola », il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalla sostanze estranee e dalle impurità.

E' denominato « semolato di grano duro », o semplicemente « semolato », il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola.

Art. 9.

Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca				
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo
		minimo	massimo	minimo	massimo	
Semola (*) .	14,50	0,70	0,85	0,20	0,45	10,50
Semolato . .	14,50	0,90	1,20	—	0,85	11,50

(*) *Valore granulometrico alla prova di stacciatura:*
Passaggio staccio con maglie di millimetri 0,187 di luce, massimo 10 per cento.

La prova di stacciatura per la rilevazione del valore granulometrico previsto nella tabella per la semola, è eseguita secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento.

E' consentita la produzione di semola e semolato rimacinati, da destinare esclusivamente alla panificazione; tale produzione non è soggetta al rispetto del valore granulometrico di cui sopra.

E' consentita altresì la produzione di farina di grano duro, da destinare esclusivamente alla panificazione,

avente un contenuto in ceneri minimo 1,35 e massimo 1,60, cellulosa massimo 1, sostanze azotate (azoto × 5,70) minimo 11,50, su cento parti di sostanza secca.

E' tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.

Art. 10.

E' vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonchè qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità, emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 11.

Le farine di cereali diversi dal grano, se miscelate con sfarinati di grano in qualsiasi proporzione, devono essere poste in vendita con la chiara indicazione della denominazione di cereale da cui proviene la farina miscelata con quella di grano.

Art. 12.

E' vietato vendere, detenere per vendere, nonchè impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite con la presente legge.

E' altresì vietato vendere, detenere per vendere, nonchè impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.

Art. 13.

Gli sfarinati, da chiunque prodotti e commerciati, devono, all'atto dell'immissione in commercio, essere contenuti in sacchi recanti un sigillo, che identifichi la impresa molitrice ed un cartellino che ne indichi il nome o la ragione sociale e la sede, la sede dello stabilimento e il tipo dello sfarinato, indicandolo con le sole denominazioni di cui agli articoli 7, 9 e 11, nonchè la data di macinazione.

Gli sfarinati di grano duro, destinati alla panificazione, previsti al terzo e quarto comma del precedente articolo 9, devono essere posti in commercio con l'indicazione suppletiva sul cartellino « solo per panificazione ».

Qualora si adoperino, per contenimento degli sfarinati, sacchi di carta o di altro materiale rispondente alle norme igienico-sanitarie, con chiusura automatica a valvola che corrisponde a sigillo, è consentito di sostituire il cartellino di cui al primo comma del presente articolo, con l'apposizione a stampa sui sacchi stessi delle indicazioni prescritte. La consegna delle farine o delle semole in carri cisterna alla rinfusa e il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori avranno luogo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato e con il Ministro per la sanità.

Gli sfarinati acquistati in sacchi originali possono essere riconfezionati e posti in commercio, sempre che le nuove confezioni rechino all'esterno, con scritte a stampa, oltre al peso netto, le indicazioni del tipo previste dalla presente legge, il nome e l'indirizzo del confezionatore.

TITOLO III.

PANE

Art. 14.

E' denominato « pane » il prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (*cloruro sodico*).

Art. 15.

Gli sfarinati impiegati per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico devono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche di cui agli articoli 7, 9 e 11.

Art. 16.

Il contenuto in acqua del pane, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso:

pezzature	sino a 70 grammi,	massimo 29 %
»	da 100 a 250 grammi,	massimo 31 %
»	da 300 a 500 grammi,	massimo 34 %
»	da 600 a 1.000 grammi,	massimo 38 %
»	oltre i 1.000 grammi,	massimo 40 %

Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.

Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto. E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

Art. 17.

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato « pane di tipo 00 ».

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato « pane di tipo 0 ».

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 1 è denominato « pane di tipo 1 ».

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato « pane di tipo 2 ».

Il pane prodotto con farina integrale è denominato « pane di tipo integrale ».

Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente « pane di semola » e « pane di semolato ».

Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

Art. 18.

Nella produzione del pane è vietato aggiungere ingredienti estranei, salvo quanto disposto negli articoli se-

guenti e salvi i competenti provvedimenti del Ministro per la sanità, emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

E' altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.

Art. 19.

Nella produzione del pane è altresì consentito l'impiego di:

a) farina di cereali maltati, che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unità su sostanza secca;

b) estratti di malto, che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unità, ed abbiano le caratteristiche che verranno precisate nel regolamento;

c) alfa amilasi e beta amilasi.

Per esigenze tecniche di produzione di particolari forme di pane normale, è ammessa la spalmatura con uno dei grassi previsti dal primo comma del successivo articolo 20.

L'esercizio degli stabilimenti o laboratori di produzione delle sostanze di cui al presente articolo è subordinato all'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Le sostanze stesse debbono essere poste in commercio in confezioni originali chiuse.

Art. 20.

Nella confezione dei pani speciali è consentito l'impiego di burro, olio di oliva — in tutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti, escluso l'olio di sansa di oliva rettificato — e strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonchè latte e polvere di latte, mosto d'uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio.

Il pane speciale con l'aggiunta di grassi deve contenere non meno del 4,5 per cento di sostanza grassa totale riferita a sostanza secca.

Il pane speciale al malto deve contenere non meno del 7 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca.

Il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che più ingredienti siano stati aggiunti, le diciture devono indicare questi in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso. E' vietata la vendita di pane speciale con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato.

Il pane speciale deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati, forniti di cartelli recanti la dicitura di cui al precedente comma.

L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e per l'artigianato; nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati.

Art. 21.

I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione « pane » della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'articolo 20.

Art. 22.

E' denominato « grissino » il pane a forma di bastoncino ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con farina di grano tenero di tipo 0 o di tipo 00, acqua e lievito con o senza sale.

E' consentita la produzione di grissini speciali, preparati con gli stessi ingredienti previsti per il pane speciale dal precedente articolo 20, nonchè con i grassi alimentari industriali ammessi dalla legge.

Le caratteristiche degli ingredienti aggiunti devono corrispondere a quelle previste dagli articoli 19, 20 e 21 ed i grissini preparati con detti ingredienti devono essere posti in vendita secondo le modalità indicate nel precedente articolo 20.

Sulle confezioni sigillate devono essere indicati gli ingredienti, in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso.

In caso di vendita allo stato sfuso, tali indicazioni devono essere riportate sul contenitore con apposito cartellino indicante il prodotto.

Art. 23.

Il pane deve essere venduto a peso.

Art. 24.

La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce « pane » sia indicata in modo specifico.

Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.

Le imprese con rivendita di pane non annessa al panificio sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane fornito, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato.

Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane cui si riferiscono.

Art. 25.

Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.

Gli esercizi di cui al precedente comma sono sottoposti alle prescrizioni igienico-sanitarie che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 26.

Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.

E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purchè vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.

Art. 27.

E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.

TITOLO IV.

PASTA

Art. 28.

Sono denominati « pasta di semola di grano duro » e « pasta di semolato di grano duro » i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente: *a*) con semola di grano duro ed acqua; *b*) con semolato di grano duro ed acqua.

Art. 29.

La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Tipo e denominazione	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca					Acidità espressa in gradi massimo (*)
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70 minimo)	
		minimo	massimo	minimo	massimo		
Pasta di semola di di grano duro .	12,50	0,70	0,85	0,20	0,45	10,50	4
Pasta di semolato di grano duro .	12,50	0,90	1,20	—	0,85	11,50	5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

Art. 30.

E' consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio, la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità degli ingredienti autorizzati.

Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione « pasta di semola di grano duro », seguìta dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi.

Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione.

Art. 31.

La pasta con l'impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con semola e con l'aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a grammi 200 di uova per ogni chilogrammo di semola.

La pasta prodotta con impiego di uova deve essere posta in commercio con la sola denominazione di « pasta all'uovo » e deve avere le seguenti caratteristiche:

Umidità massima per cento	Su cento parti in sostanza secca					Acidità espressa in gradi massimo (*)
	Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo	
	minimo	massimo	minimo	massimo		
12,50	0,85	1,05	0,20	0,45	12,50	5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale, occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

L'estratto etereo e l'estratto alcoolico non devono risultare inferiori rispettivamente a grammi 2,80 e a grammi 4,00, riferiti a cento parti di sostanza secca. Il contenuto degli steroli non deve risultare inferiore a grammi 0,15, sempre riferiti a cento parti di sostanza secca.

Art. 32.

E' consentita la produzione di paste dietetiche autorizzata ai sensi della legge 29 marzo 1951, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, concernenti la produzione e il commercio dei prodotti dietetici.

Art. 33.

E' consentita la produzione di paste alimentari fresche.

Nella produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizioni stabilite nei precedenti articoli per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidità. L'acidità non deve superare il limite di gradi 6; per la pasta alimentare fresca con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidità è stabilito in gradi 7.

E' consentito l'uso delle farine di grano tenero.

La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche.

Il limite di umidità è stabilito nel 30 per cento per le paste alimentari fresche, poste in vendita in confezioni sigillate, che siano realizzate sotto vuoto o sterilizzate, in banda stagnata o formata di materia plastica.

Art. 34.

E' vietato qualsiasi trattamento della pasta di ogni tipo e specie con agenti chimici e l'aggiunta di sostanze organiche od inorganiche di qualsiasi natura, salvo il disposto dei precedenti articoli e salvi i poteri del Ministro per la sanità a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 35.

Le paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma contenute in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso netto di gram-

mi 100 o 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 e solamente in tali confezioni devono essere vendute al consumatore.

Gli imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili.

E' tollerata una differenza, non superiore al 2 per cento, tra il peso netto indicato sull'involucro e quello effettivo al momento della vendita.

Le denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro, devono essere quelle previste dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, devono essere apposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni. E' altresì vietato apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente è vietato l'uso di altro colore al di fuori del neutro.

Gli imballaggi od involucri, di qualsiasi specie, non possono essere reimpiegati per la confezione delle paste.

Art. 36.

E' vietato vendere o detenere per vendere pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla presente legge.

E' altresì vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.

TITOLO V.
LIEVITO

Art. 37.

Il lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi, senza aggiunta di amido e fecole, con umidità non superiore al 75 per cento, con ceneri non superiori al 2,5 per cento riferito a sostanza tale quale e con acidità non superiore a 5 gradi.

L'anidride carbonica svolta nella determinazione del potere fermentativo con il metodo di Hayduck deve raggiungere almeno una media di centimetri cubici 250 (ridotti a 0° e 760 millimetri).

Art. 38.

La produzione dei lieviti selezionati, destinati alla panificazione di farine provenienti da cereali maltati, e di estratto di malto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità, presso il quale deve essere depositata la formula di composizione del prodotto.

Gli stabilimenti nei quali si producono lieviti selezionati sono soggetti alla vigilanza da parte dell'autorità sanitaria e delle altre autorità competenti, sia centrali che periferiche, nelle forme che saranno prescritte nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Sulle confezioni dei lieviti selezionati posti in commercio devono essere riportati il nome o la ragione sociale e la sede legale della ditta, la sede dello stabilimento di produzione, le caratteristiche del prodotto e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità.

TITOLO VI.
LOCALI DI PRODUZIONE

Art. 39.

I locali dei molini, panifici e pastifici devono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Essi, inoltre, devono corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.

Art. 40.

E' vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonchè nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.

TITOLO VII.
PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E CONTROLLI

Art. 41.

Le modalità per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati, di pane e di pasta alimentare saranno stabilite con il regolamento.

Art. 42.

I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione.

Per la comunicazione agli interessati si provvederà nei modi e nei termini previsti dal secondo comma del presente articolo.

In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro il termine di 15 giorni dal-

l'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui al successivo articolo 44.

Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal Capo III del Titolo VI del Libro II del Codice penale, trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria.

In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovrà essere presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente, la quale provvederà alternativamente a disporre la revisione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli articoli 314, 391 e 398 del Codice di procedura penale.

Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono.

Per l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190.

Art. 43.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonchè di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima è affidata al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine le autorità preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita, nonchè sugli scali e sui mezzi di trasporto. Esse possono, altresì, procedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, può ordinare la distruzione delle merci sequestrate.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

TITOLO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 44.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma), è punita con l'ammenda sino a lire 2.000.000;

b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) è punita con la ammenda sino a lire 200.000;

c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere *a*) e *b*) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonchè dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000.

In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.

Ai sensi dell'articolo 15 del Codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.

Art. 45.

Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della quale si procede, invita il legale rappresentante della stessa a definire il contesto in via amministrativa.

Il medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del trasgressore, a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo 44, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle pene massime ivi indicate.

Qualora il trasgressore non provveda al versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria provinciale nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito, il medico provinciale trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 46.

Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente articolo 44, l'autorità giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.

Nei casi di particolare gravità, per le infrazioni previste dal settimo comma dell'articolo 42 il medico provinciale può disporre il ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore.

L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova licenza per la medesima attività prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di ritiro.

Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa può disporre, altresì, la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 2.000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.

Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, è equiparata la definizione in via amministrativa.

Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle di cui all'articolo 35 del Codice penale.

Il provvedimento del medico provinciale è vincolante per le autorità designate dalla legge alla concessione delle licenze.

Art. 47.

Nei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale.

Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo, allorquando il titolare dell'impresa offra, adeguata garanzia di avere eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta la chiusura.

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di giorni trenta dalla notifica.

Il provvedimento di chiusura previsto dal presente articolo non preclude l'esercizio del potere conferito al medico provinciale dal precedente articolo 46.

Tuttavia, in questo caso, il periodo di chiusura preventivo sarà computato ai fini del decorso dei termini massimi previsti dallo stesso articolo 46.

Art. 48.

Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.

Art. 49.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, detiene per vendere o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle previsioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

E' consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima, purchè si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalità che verranno fissate dal regolamento.

E' vietata l'importazione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.

Art. 51.

Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca					Acidità espressa in gradi massimo (*)
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo	
		minimo	massimo	minimo	massimo		
Pasta comune	12,50	0,86	1	—	0,80	11	5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

La vendita di detto tipo di pasta è consentita sino al 30 giugno 1968.

Art. 52.

La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 53.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per la sanità e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 54.

Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n. 874; 2 agosto 1948, n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 10 ottobre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 12 ottobre 1949; il decreto dell'Alto Commissario per la alimentazione del 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1953, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

Moro — Mariotti — Andreotti — Restivo

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 9 luglio 1967, n. **581.**

Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 338, in misura di lire 250.000.000, con effetto dall'anno finanziario 1967 viene elevato a lire 500.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 luglio 1967, n. 582.

Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1967, n. 583.

Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Maggiorazione delle pensioni dirette*)

Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate:

60 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949;

50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952;

40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956;

30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1957;

24 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1958;

18 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1959;

15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1960;

10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1961;

5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1962;

2 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1963.

Art. 2.

(*Trattamento minimo di pensione*)

A decorrere dal 1° gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dallo articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è aumentato a lire 461.500 annue.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 è abrogato il sesto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art. 3.

(*Maggiorazione delle pensioni di riversibilità*)

A decorrere dal 1° gennaio 1965, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

A decorrere dal 1° gennaio 1966, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di riversibilità indicate nello articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 4.

(*Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto a pensione*)

L'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o

per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) se il pensionato abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione in età superiore a 72 anni, ovvero in età inferiore a 72 anni ma il matrimonio stesso sia durato meno di due anni, che la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;

c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano età inferiore a 21 anni o siano permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e risultino a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato, qualora frequentino l'università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

3) per il padre:

a) che non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;

4) per la madre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che sia vedova o nubile e abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermità, per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità o della inabilità dei superstiti ».

Art. 5.

(*Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto a pensione*)

L'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova quando contragga matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti al punto 2) del precedente articolo o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.

Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.

Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa ».

Art. 6.

(*Prestazioni ai superstiti: misure*)

A decorrere dal 1° gennaio 1966, l'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Ai superstiti indicati nell'articolo 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

1) al coniuge solo, il 60 per cento;

2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

1) un figlio, il 60 per cento;

2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi.

In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti ».

Art. 7.

(*Prestazioni al coniuge superstite - Norma transitoria*)

Il coniuge superstite del pensionato deceduto, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione.

La pensione spettante ai sensi del comma precedente è calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(*Superstiti di iscritto senza diritto a pensione*)

L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 14 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in conformità di quanto è stabilito col successivo articolo 28 ».

Art. 9.

(*Scala mobile*)

Qualora l'indice medio annuo nazionale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno 1965, e sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data del 31 dicembre 1965, si provvederà ad un adeguamento dell'importo delle pensioni in corso, liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1966, limitatamente all'80 per cento del loro ammontare.

Analogamente si provvederà ad un adeguamento limitato all'80 per cento dell'importo delle pensioni in corso, liquidate con decorrenza anteriore alla data del precedente adeguamento, ogniqualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avrà subìto una ulteriore variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento rispetto all'indice che ha dato luogo al precedente adeguamento, e sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'adeguamento stesso.

La misura del predetto adeguamento, da stabilirsi in una stessa percentuale per tutte le pensioni alle quali viene applicata, sarà così determinata:

in caso di variazione in aumento del predetto indice: in misura tale che il relativo valore capitale risulti pari allo 0,95 per cento delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte agli iscritti dalla data del 1° gennaio 1966 o, per gli adeguamenti successivi al primo, dalla data della precedente variazione, e fino a tutto l'anno precedente a quello in cui ha decorrenza l'adeguamento; in ogni caso la misura dell'adeguamento non potrà superare la percentuale di aumento dell'indice del costo della vita che ha dato luogo alla variazione;

in caso di variazione in diminuzione del predetto indice: in misura pari a quella della variazione stessa, ma comunque contenuta, per ciascuna pensione, entro i limiti corrispondenti all'importo dell'ultima variazione in aumento; in ogni caso la pensione adeguata non potrà risultare di importo inferiore a quello della pensione iniziale: si considerano pensioni iniziali, a tal fine, quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1964, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonchè le pensioni maturate a datare dal 1° gennaio 1964.

La variazione da apportare all'importo delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza del Fondo, ed avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alle variazioni previste al primo e secondo comma del presente articolo.

Il decreto che determina le variazioni indicherà i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante dagli aumenti in relazione a quanto è stabilito nel precedente terzo comma.

Art. 10.

(*Comitato di vigilanza del Fondo - Pareri*)

All'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) esprimere pareri sulla determinazione della misura di adeguamento delle pensioni all'incremento dell'indice del costo della vita ».

Art. 11.

(*Contributi*)

Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo per effetto dei miglioramenti previsti dalla presente legge, si provvede:

a) con l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo disponibile alla data del 31 dicembre 1964;

b) con la istituzione di un contributo suppletivo pari al 2 per cento della retribuzione imponibile, dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1965, per la durata di cinque anni, per far fronte agli aumenti del trattamento di pensione di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, primo comma, della presente legge;

c) con l'elevazione del contributo ordinario di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dal 17 per cento al 19 per cento della retribuzione imponibile, con effetto a partire dal 1° gennaio 1966, per far fronte al miglioramento del trattamento di riversibilità

e per il finanziamento del sistema di adeguamento delle pensioni, di cui agli articoli da 3, secondo comma, a 9 della presente legge.

Il contributo suppletivo di cui alla lettera *b*) del precedente comma è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della legge stessa, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonchè nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti dall'articolo 19 della presente legge.

Art. 12.

(*Riparto dell'onere contributivo*)

A decorrere dal 1° gennaio 1965, il contributo complessivamente dovuto al Fondo è ripartito come segue:

a) fino al 18 per cento, per tre quarti è posto a carico dei datori di lavoro e per un quarto a carico dei lavoratori;

b) per la parte eccedente il 18 per cento, per due terzi è posto a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.

Con effetto a partire dal 1° gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nonchè nell'articolo 3, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1962, n. 1790.

Art. 13.

(*Adeguamento dei contributi dovuti al Fondo*)

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ».

Art. 14.

(*Retribuzione soggetta a contributo*)

L'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituto dal seguente:

« Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

a) stipendio o salario contrattuale;

b) aumenti periodici di anzianità;

c) assegni di merito e *ad personam*;

d) indennità di contingenza;

e) indennità di connessione con le maestranze;

f) tredicesima mensilità o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione ».

Art. 15.

(*Regolarizzazione contributiva delle assenze*)

I primi tre commi dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono sostituiti dai seguenti:

« In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione, può chiedere di versare, per tutta o parte della assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.

Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente.

E' in facoltà dell'azienda da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo. In tal caso l'azienda è tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato ».

Art. 16.

(*Anticipato collocamento in pensione: utilizzazione dei posti rinunciati*)

Dopo il terzo comma dell'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è inserito il seguente:

« Eventuali rinunce da parte di richiedenti inclusi nella predetta aliquota, comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quattro mesi dalla data di notificazione di cui al secondo comma, daranno diritto all'anticipata liquidazione della pensione ad altrettanti assicurati che, nell'ordine di graduatoria, seguano immediatamente l'ultimo degli inclusi nell'aliquota dell'anno ».

Art. 17.

(*Anticipato collocamento in pensione: supplemento di pensione*)

L'articolo 29 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« In caso di anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, all'iscritto in favore del quale risultino contributi debitamente versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è anche dovuto a carico del Fondo e con la medesima decorrenza della pensione per vecchiaia, un supplemento di pensione, ch'è calcolato, quale che sia il numero dei contributi versati o accreditati, con i medesimi criteri indicati, per la determinazione della misura della pensione supplementare a carico dell'assicurazione predetta, dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il supplemento di pensione di cui al precedente comma non è reversibile ai superstiti ed è corrisposto fino al termine del mese in cui il pensionato raggiunga

l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Art. 18.

(*Contributi omessi e prescritti: costituzione di rendita vitalizia*)

Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dello articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La costituzione della rendita si effettua versando al Fondo la riserva matematica, calcolata con riferimento all'età del lavoratore al momento della domanda, tenendo conto della pensione o della maggior quota della pensione complessiva che sarebbe acquisita dal lavoratore per effetto della regolarizzazione del periodo di omessa contribuzione.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario, il versamento della riserva matematica dà luogo al riconoscimento dei contributi, a favore del lavoratore, pari a quelli che avrebbero dovuto essere versati per il periodo regolarizzato.

Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente articolo, si intendono richiamate le norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La domanda di regolarizzazione, corredata dalla documentazione probatoria, deve essere presentata al Fondo di previdenza ed il suo accoglimento è condizionato al parere favorevole del Comitato di vigilanza del Fondo stesso.

Art. 19.

(*Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione*)

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, o che non si siano potuti avvalere di tale facoltà per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati nel citato articolo 10, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

Art. 20.

(*Accertamento dell'invalidità e dell'inabilità*)

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto è demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della Provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza ».

Art. 21.

(*Ricorsi*)

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 8 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è sostituito dal seguente:

« Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilità, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte ».

Art. 22.

(*Ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7 milioni e 200 mila annue*)

I titolari di pensione del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia di importo annuo compreso tra 7 milioni e 200 mila e 12 milioni di lire sono tenuti a versare con decorrenza 1° gennaio 1968 al Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 16 per cento della pensione percepita.

Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni è dovuto inoltre al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza.

Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire è dovuto al Fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento.

L'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non può comunque essere inferiore ai 7 milioni e 200 mila lire.

Il contributo di solidarietà di cui al presente articolo è trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in sede di liquidazione della pensione, ed è versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1967, n. **584**.

Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque ceda il suo sangue per trasfusione dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.

Art. 2.

Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsone della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare.

Art. 3.

All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalità e i termini per le richieste di rimborso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 luglio 1967, n. **585**.

Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.

A questi effetti si considerano capi famiglia:

1) il padre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2;

2) la madre di figli, aventi l'età prevista dall'articolo 2, quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, od in servizio militare, sempreché non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia.

Si considerano altresì capi famiglia:

a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del padre, sempreché la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere *a*) e *b*), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 2.

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Gli assegni famigliari sono corrisposti fino al 21° anno di età qualora il figlio o la persona equiparata a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università.

Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Il rappoto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

Art. 3.

Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 4.

Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

Art. 5.

Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda che gli interessati devono presentare alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dallo stato di famiglia. La certificazione della qualifica professionale non è necessaria quando il capo famiglia risulta già iscritto negli elenchi dei soggetti all'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Art. 6

Gli assegni di cui alla presente legge sono dovuti per l'anno 1967 e per gli anni successivi nella misura di lire 22.000 per ciascun figlio e persone equiparate a carico.

L'importo indicato nel comma precedente è riferito ad una attività prestata per l'intero anno. Esso compete in misura proporzionalmente ridotta in relazione ad una riduzione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno risultante dagli elenchi compilati ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Con criteri analoghi si procede al calcolo dell'importo spettante in relazione ai carichi di famiglia che sorgano o cessino nel corso dell'anno.

Il pagamento degli assegni è fatto con due rate semestrali.

In seno alla stessa famiglia non è concesso che un assegno per ciascun figlio o equiparato a carico, anche se il capo famiglia conduca a diverso titolo due o più aziende.

I capi famiglia ai quali sono dovuti gli assegni familiari di cui alla presente legge non hanno diritto ad altri assegni familiari o, comunque, ad altro trattamenti di famiglia, nei temini prescritti dall'articolo 80 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nei casi in cui, oltre all'attività di coltivatore diretto, mezzadro, colono parziario, esercitano attività per le quali è prevista la corresponsione degli assegni familiari o del trattamento di famiglia.

Art. 7.

Si applicano ai fini della presente legge le norme contenute negli articoli 22 e 23 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 8.

Alla corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei mezzadri e coloni.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, lo Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo di lire 28 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, nell'esercizio 1967, mediante riduzione per il corrispondente importo del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai compartecipanti familiari sono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni con l'applicazione delle norme particolari per l'agricoltura.

I concedenti nel rapporto di compartecipazione familiare sono tenuti al pagamento del contributo per gli assegni familiari ai compartecipanti familiari nella misura e con la disciplina stabilite per i contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per gli assegni familiari ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

E' abrogata la lettera *e*) dell'articolo 2 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 13.

Con successive leggi sarà regolata l'estensione degli assegni ad altri familiari dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO — REALE — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 luglio 1967, n. **586.**

Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato per la celebrazione dell'VIII Centenario del Giuramento di Pontida.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la erogazione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato costituito in Pontida per la celebrazione dell'VIII Centenario del Giuramento di Pontida.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà destinato a sopperire alle spese occorrenti per il restauro e la conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia benedettina di S. Giacomo in Pontida, sotto la direzione della Soprintendenza per i monumenti della Lombardia.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante una corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 luglio 1967, n. **587.**

Rimborso spese e compenso ai commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del Codice civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 (secondo comma) del Codice civile sono posti a carico dello Stato le spese sostenute dai commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorità governativa di vigilanza nonchè i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano per totale mancanza di attivo.

Quando nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi predetti è posta a carico dello Stato la differenza necessaria.

Art. 2.

Nelle ipotesi di cui all'articolo precedente la somma da porsi a carico dello Stato e liquidata, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dopo la presentazione dell'istanza del Commissario liquidatore per la cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.

La liquidazione delle spese di procedura si esegue in base alle annotazioni risultanti dal registro previsto dagli articoli 38 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 3.

All'onere di lire 1.500.000 annue derivante dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamentto iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1967, n. **588.**

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza ostetriche (ENPAO) ad acquistare un immobile.

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza ostetriche (ENPAO) viene autorizzato ad acquistare, dalla signora Bianca Zagonara, per il prezzo di L. 6.300.000, l'immobile costituito da un appartamento di tre vani ed accessori, posto al settimo piano del fabbricato sito in Roma, via Acqua Bullicante n. 435.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 1967.

Sostituzione di un componente della Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1963, n. 191, concernente la costituzione della Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39;

Vista la lettera dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura n. 13887 del 2 maggio 1967, con la quale viene designato il dott. Gino Iacomelli a far parte della predetta Commissione in sostituzione del dott. Vincenzo Normando che non fa più parte dell'Unione stessa;

Decreta:

Il dott. Gino Iacomelli è chiamato a far parte della Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, quale rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sostituzione del dott. Vincenzo Normando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 216

(8011)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pesaro e Urbino ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Pesaro e Urbino, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Pesaro e Urbino, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il présente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Pesaro e Urbino in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Pesaro

1) Gabicce Mare
2) Gradara
3) Mombaroccio
4) Monteciccardo
5) Montelabbate
6) Pesaro
7) Sant'Angelo in Lizzola
8) Tavullia

Distretto d'imposte di Urbino

1) Auditore
2) Colbordolo
3) Montecalvo in Foglia
4) Tavoleto

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Cagli

1) Apecchio
2) Piobbico

Distretto d'imposte di Urbino

1) Belforte all'Isauro
2) Borgo Pace
3) Fermignano
4) Lunano
5) Mercatello sul Metauro
6) Peglio
7) Petriano
8) Piandimeleto
9) Sant'Angelo in Vado
10) Urbania
11) Urbino

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Novafeltria

1) Casteldelci
2) Maiolo
3) Montecopiolo
4) Novafeltria
5) Pennabilli
6) San Leo
7) Sant'Agata Feltria
8) Talamello

Distretto d'imposte di Urbino

1) Carpegna
2) Frontino
3) Macerata Feltria
4) Mercatino Conca
5) Monte Cerignone
6) Monte Grimano
7) Pietrarubbia
8) Sassocorvaro
9) Sassofeltrio

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Cagli

1) Acqualagna
2) Cagli
3) Cantiano
4) Frontone

Distretto d'imposte di Pergola

1) Barchi
2) Fratte Rosa
3) Mondavio
4) Monte Porzio
5) Orciano di Pesaro
6) Pergola
7) San Lorenzo in Campo
8) Serra Sant'Abbondio

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Fano

1) Cartoceto
2) Fano
3) Fossombrone
4) Isola del Piano
5) Mondolfo
6) Montefelcino
7) Montemaggiore al Metauro
8) Piagge
9) Saltara
10) San Costanzo
11) San Giorgio di Pesaro
12) Sant'Ippolito
13) Serrungarina

(7991)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1967.

Contingente di uve secche provenienti da Paesi terzi da importare a dazio ridotto nel periodo 1° dicembre 1966-30 novembre 1967: Norme per fruire dell'agevolazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la Tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di uve secche da ammettere, per il periodo 1° dicembre 1966-30 novembre 1967 al regime daziario stabilito dalle voci nn. 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a di cui all'allegato II alla vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato in complessivi quintali 1.605 (milleseicentocinque).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente dovrà effettuarsi esclusivamente attraverso le dogane di Ancona, Bari, Brindisi, Firenze, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Trieste e Venezia in quote uguali, eventualmente interscambiabili.

L'ammissione al beneficio viene consentita direttamente dal capo della Circoscrizione doganale competente per territorio, su domanda degli interessati corredata, per la prima volta, da un certificato della Camera di commercio attestante che il richiedente è abituale importatore di frutta secca.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

(8047)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1967.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il Consorzio di bonifica di Santa Giustina (Rovigo) ha chiesto, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione delle strade di bonifica « Tron » (da Barbarighe a Radetto) e « Chiaron » (da Chiaroni a Barbarighe), della lunghezza rispettivamente di km. 2+894 e km. 3+055;

Vista la delibera n. 106, del 30 settembre 1964, con la quale l'Amministrazione provinciale di Rovigo ha espresso parere sfavorevole alla classificazione fra le provinciali delle strade in parola;

Visto il voto n. 1782/65 in data 22 febbraio 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le strade anzidette unitamente alla strada comunale che dal canale Ceresolo, in località Radetto raggiunge la strada Rovigo-Adria in località Cicese, presentano i requisiti di cui all'art. 4 della detta legge n. 126 e possono, pertanto, essere classificate provinciali;

Vista la nota 7 settembre 1966, n. 3131, con la quale l'Amministrazione provinciale interessata ha confermato il proprio parere contrario, già espresso nella citata delibera n. 106;

Visto il parere favorevole alla provincializzazione espresso dal Consiglio di Stato con voto n. 45/67 nella adunanza del 24 gennaio 1967;

Ritenuto che il tratto della strada comunale anzidetta « Radetto-Cicese » è già stato classificato provinciale quale parte della strada « Beverare-Villanova Marchesana » provincializzata con decreto ministeriale n. 1734 in data 21 aprile 1967;

Ritenuto quindi che occorre procedere alla classificazione fra le provinciali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126, delle sole strade « Tron » e « Chiaron »;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, le strade « Tron » e « Chiaron », della lunghezza complessiva di km. 5+949 (dalla località Chiaroni sulla strada provinciale Rovigo-S. Martino di Venezze, per Barbarighe, fino alla località Radetto sulla strada provinciale Beverare-Villanova Marchesana) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

(8014)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1967.

Istituti ed Enti di credito agrario autorizzati a concedere, a termini dell'art. 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, mutui fino a 35 anni assistiti dal contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento a favore dei consorzi di bonifica e dei consorzi di bonifica montana, per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;

Visto in particolare l'art. 23, primo comma, della legge predetta, il quale stabilisce, tra l'altro, che per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965, i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti da contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento;

Visto il secondo comma dello stesso art. 23 il quale dispone che i mutui anzidetti possono essere assunti dai suddetti consorzi con enti ed istituti di credito da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè con istituti assicurativi e previdenziali;

Considerato che, relativamente ai finanziamenti da effettuarsi dal settore bancario, gli istituti di credito cui affidare la gestione delle operazioni in questione, tenuto anche conto della durata trentacinquennale dei mutui di che trattasi, possano essere quelli autorizzati ad operare, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nel settore del credito agrario di miglioramento con il concorso dello Stato;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I sottoelencati Istituti di credito operanti con il concorso dello Stato ai sensi della legge 5 luglio 1928, numero 1760, nel settore del credito agrario di miglioramento sono autorizzati a concedere, a termini dell'articolo 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore dei consorzi di bonifica e dei consorzi di bonifica montana, mutui per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965, rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti dal contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento:

1) Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;

2) Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria;

3) Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde;

4) Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;

5) Sezione di credito agrario di miglioramento dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie;

6) Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna;

7) Istituto federale di credito agrario per la Toscana;

8) Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

9) Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

10) Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia;

11) Banco di Sardegna;

12) Banca Centrale di Credito Popolare;

13) Banca Nazionale dell'Agricoltura;

14) Sezione autonoma di Credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro;

15) Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane;

16) Cassa di risparmio di Calabria e Lucania;

17) Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;

18) Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento presso l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1967
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 361

(8046)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.

Misura della indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1968 a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, numero 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 24669 di prot., del 26 luglio 1967, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 148,01 con un aumento, quindi, del 48,01 per cento;

Considerata la necessità di determinare le misure dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1968, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 48 per cento ai sensi delle norme suindicate;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1968, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di lire 19.200 per il personale statale in attività di servizio e di lire 15.360 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1967
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 259

(8313)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario « Orta Longa », con sede nel comune di S. Egidio Monte Albino (Salerno), e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1967, registro n. 13, foglio n. 241, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato soppresso ad ogni effetto di legge, a' termini degli articoli 62 e 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 27 del Codice civile, il Consorzio di miglioramento fondiario « Orta Longa », con sede nel comune di S. Egidio Monte Albino (Salerno), per essere venuti meno gli scopi per cui venne costituito ed è stato nominato commissario liquidatore dell'Ente il dott. Antonio Musio, attuale commissario governativo del Consorzio stesso, con i poteri e gli obblighi di legge.

(8054)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « San Maurizio-Rossana », con sede nel comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1967, registro n. 13, foglio n. 244, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « San Maurizio-Rossana », con sede nel comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Airaudo Pietro, Cerutti Bernardino, Cerutti Bartolomeo, Depretis Pietro, Marconetto Giacinto, Maurino Antonio, Palmero Antonio, Perotti Giovanni, Picotto Bartolomeo, Re Costanzo e Ribotta Emilio.

(8055)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Sant'Elia », con sede in Squinzano (Lecce), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1967, registro n. 13, foglio n. 243, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Sant'Elia », con sede nel comune di Squinzano (Lecce), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Stani Salvatore, presidente;

Petrucci Michele, Miccoli Salvatore e Centonze Francesco, membri.

(8056)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Potenza

Con decreto ministeriale addì 30 giugno 1967, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Potenza viene prorogata fino al 30 aprile 1968 ed il dott. Raul Testa è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1963, nonchè quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1966, e con carico, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del dott. Umberto Gobbatti a vice commissario governativo.

(7843)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto ministeriale addì 30 giugno 1967, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 31 dicembre 1967 ed il dott. Raul Testa è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1963, nonchè con quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1967, e con carico, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(7844)

Divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Castel S. Pietro e Palestrina (Roma)

Con decreto ministeriale 10 luglio 1967, fino al 30 giugno 1969, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, la caccia e uccellagione al colombaccio, alla beccaccia, al tordo, starna, fagiano e lepre nella zona compresa nei comuni di Castel S. Pietro e Palestrina il cui territorio, ampliato di ha 100, assume la superficie complessiva di ha. 870 e viene ad essere delimitato dai confini seguenti:

Partendo dalla località S. Maria, crocevia di Castel San Pietro Romano sulla provinciale per Capranica Prenestina, ci si inoltra per la vecchia strada comunale Castel S. Pietro Romano-Rocca di Cave e attraversando il piano delle Cese, la Selva Maggiore sino ad incontrare il fosso delle Cannucceta ove ha inizio il confine con il territorio del comune di Rocca di Cave; si entra quindi nel territorio di Rocca di Cave verso Nord-Est sino a raggiungere la località Fosso Slitto e il Fontanile del Salitto e risalendo poi per la mulattiera si raggiunge la strada provinciale Rocca di Cave-Capranica Prenestina, si segue sulla sinistra detta strada provinciale verso Capranica sino alla località Valle Sardella da dove si taglia verso Nord-Ovest sino a raggiungere la strada provinciale Capranica Prenestina-Palestrina, si segue infine detta strada sino al punto di partenza ossia la località Crocevia S. Maria.

(7847)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 3 C.F.S., foglio n. 331, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 26 ottobre 1961, dal signor Maffei Domenico, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961 n. 90.

(7833)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 3 C.F.S., foglio n. 334, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 25 febbraio 1963, dal signor Zungrone Francesco, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(7834)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 3 C.F.S., foglio n. 330, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 6 marzo 1963 dal signor Cuconati Rosario, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(7835)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 3 C.F.S., foglio n. 327, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 13 dicembre 1961, dal signor Marigliani Francesco, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(7836)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del Cavo di Baganzale in comune di Parma.

Con decreto interministeriale 13 luglio 1967, n. 725, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno del Cavo Baganzale segnato nel catasto del comune di Parma al foglio n. 14, mappale 266 di mq. 1270 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 luglio 1965 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8030)

Approvazione del piano di zona del comune di San Donà di Piave

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1967, n. 1915, sono stati approvati il programma di fabbricazione ed il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di San Donà di Piave.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8031)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giovanni Talarico, nato a Carlopoli (CZ) il 18 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Ferrara il 14 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(7727)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area e di un fabbricato siti nel comune di Civitanova Marche.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 20 giugno 1967, sono stati dismessi dal pubblico Demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area ed il manufatto della superficie di mq. 25.088, siti nel comune di Civitanova Marche riportati in catasto al foglio n. 18, particelle 156, 411, 413 (fabbricato), 791, 954, 955, 1076, 1118, 1119, 1136, 1137-*a*, 1138-*a*, 1147-*a*, 1148-*b*, 1148-*c*, 1148-*d*, 1148-*e*, 1151 ed al foglio n. 12, particelle 7, 93, 123, 321-*b* del comune di Civitanova Marche.

(8051)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Marina di Carrara

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 giugno 1967, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita in Marina di Carrara, avente la superficie di mq. 504, riportata in catasto alla sezione *A*, foglio n. 83, mappale 3425 del comune di Carrara.

(3052)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « S. Lorenzo - Gorla Minore », con sede in Gorla Minore (Varese)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 luglio 1967, la Società cooperativa edilizia « S. Lorenzo - Gorla Minore », con sede in Gorla Minore (Varese), costituita per rogito Zanzi in data 19 marzo 1958, repertorio 24997, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(8034)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « La Ravegnana », con sede in Ravenna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1967, la Società cooperativa edilizia « La Ravegnana », con sede in Ravenna, costituita per rogito Janiri in data 8 febbraio 1958, repertorio 18585, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

(8035)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa fra braccianti e muratori « Virtus », con sede in Coltaro di Sissa (Parma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1967 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Cooperativa fra braccianti e muratori « Virtus », con sede in Coltaro di Sissa (Parma), costituita in data 16 aprile 1949, per atto del notaio dott. Vincenzo Bertogalli, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Angelo Di Stefano.

(8053)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1967, registro n. 23, foglio n. 163, il ricorso in via straordinaria, proposto in data 15 luglio 1965 dal dott. Macchia Antonio, già vice procuratore delle tasse ed attualmente consigliere di I[a] classe nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, avverso la determinazione ministeriale 11 giugno 1965, n. 180047, è stato respinto.

Con il provvedimento ministeriale in parola venne negato al ricorrente il diritto a percepire l'indennità di missione per il periodo dal 3 maggio al 13 luglio 1963 durante il quale egli partecipò al 1° corso di aggiornamento per procuratori delle Tasse, tenutosi in Roma, presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni ».

(7892)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1967 - Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 156, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 14 luglio 1962 dai signori Cordomati Sofia ved. Badetti, nata a Sesopoli il 27 marzo 1899, Badetti Vincenzo, nato a Varna il 12 novembre 1923, Badetti Giovanni, nato a Varna il 9 luglio 1925, Badetti Umberto, nato a Varna il 19 agosto 1927, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Bulgaria ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace viene respinto perchè infondato.

(7391)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 28 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,92	623,85	623,86	623,855	623,35	—	623,85	623,855	623,90	623,85
$ Can.	579,78	580,10	580 —	580,15	579,75	—	580,20	580,15	579,75	579,75
Fr. Sv.	144,37	144,25	144,23	144,26	144,25	—	144,27	144,26	144,36	144,28
Kr. D.	89,86	89,83	89,90	89,87	90 —	—	89,83	89,87	89,85	89,85
Kr. N.	87,27	87,24	87,27	87,26	87,25	—	87,26	87,26	87,26	87,26
Kr. Sv.	121,13	121,10	121,10	121,115	121,05	—	121,10	121,115	121,14	121,14
Fol.	173,50	173,32	173,35	173,29	173,40	—	173,29	173,29	173,50	173,50
Fr. B.	12,57	12,57	12,5740	12,5720	12,575	—	12,5715	12,5720	12,57	12,57
Franco francese	127,32	127,30	127,32	127,305	127,35	—	127,30	127,305	127,30	127,30
Lst.	1738,22	1737,90	1738,35	1738,20	1737,75	—	1738 —	1738,20	1737,90	1737,89
Dm. occ.	156 —	155,80	155,72	155,75	155,75	—	155,77	155,75	155,88	155,80
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,17375	24,18	—	24,1740	24,17375	24,18	24,18
Escudo Port.	21,70	21,41	21,69	21,69	21,75	—	21,703	21,69	21,69	21,69
Peseta Sp.	10,41	10,70	10,42	10,4150	10,42	—	10,41	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli del 28 luglio 1967

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	103,575
Redimibile 3,50% 1934	100,70
Id. 3,50% (Ricostruzione)	85,625
Id. 5% (Ricostruzione)	96,55
Id. 5% (Riforma fondiaria)	94,90
Id. 5% (Città di Trieste)	95,175
Id. 5% (Beni Esteri)	94,90
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,15
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,852
1 Dollaro canadese	580,175
1 Franco svizzero	144,265
1 Corona danese	89,85
1 Corona norvegese	87,26
1 Corona svedese	121,107
1 Fiorino olandese	173,29
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	127,302
1 Lira sterlina	1738,10
1 Marco germanico	155,76
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,696
1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione sanitaria allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale « Lynx » in comune di Bedonia (Parma)

Con decreto n. 922 del 18 luglio 1967, la Società per azioni « Acque minerali alto appennino settentrionale », con sede in Bedonia (Parma) è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligominerale naturale bicarbonato alcalina litiosa denominata « Lynx », che sgorga dalle sorgenti Fontanino in territorio del comune di Bedonia (Parma).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 18,9 × cm. 11 per i recipienti da un litro, di cm. 13,7 × cm. 8 per quelli da mezzo litro e di cm. 11,1 × cm. 6,4 per quelli da un quarto di litro, di colore bianco nella parte centrale e verde acqua, nei riquadri laterali. In alto, su una striscia a fondo verde acqua, si leggerà: « Bicarbonata alcalina litiosa » ed in basso, su una medesima striscia, « digestiva diuretica ». Nel riquadro centrale, su fondo bianco, si leggerà « Acqua » (in colore giallo) « Lynx » (alternativamente in colore nero e giallo) « Oligominerale naturale » « Fonti di San Fermo » « scaturisce dal M. Pelpi a mt. 1015 Bedonia, Parma - Italy » (in caratteri neri). Nel riquadro di sinistra saranno riportati, in alto, i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 18 novembre 1965 dal prof. M. Nardelli, direttore dell'Istituto di strutturistica chimica della Università di Parma. Segue poi la frase « All'acqua viene restituito il gas della sorgente ». In basso figurerà il giudizio di purezza batteriologica espresso in data 5 settembre 1966 dal prof. Sanna, direttore dell'Istituto di microbiologia dell'Università di Parma ed infine gli estremi del presente decreto. Nel riquadro di destra, dall'alto in basso, saranno trascritte le descrizioni della sorgente fatte dal geologo dott. F. Petrucci dell'Istituto di geologia dell'Università di Parma e le caratteristiche cliniche e farmacologiche redatte rispettivamente in data 22 novembre 1965 dal prof. Ugo Butturini, direttore dell'Istituto di semeiotica medica dell'Università di Parma e dal prof. P. C. Federici, direttore della Sezione di idrologia medica dell'Istituto di farmacologia di Parma. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta, mediante apposita conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza lineare di mt. 1955, interrata a regola d'arte ed interrotta da una camera di decompressione, dalle sorgenti allo stabilimento d'imbottigliamento. Intorno alle sorgenti vi sarà una zona di protezione di metri lineari 50, circoscritta con rete metallica.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(8050)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro aggiunto in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede in Piemonte.

L MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il proprio decreto 14 giugno 1967, n. 23252, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1967, registro n. 15, foglio n. 144, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte;

Considerato che la prof.ssa Olga Bonoffi e la prof.ssa Luisa Barbieri, nominate con il predetto decreto membri aggiunti rispettivamente per la lingua inglese e la lingua tedesca, non possono prendere parte ai lavori della Commissione di cui sopra per intervenuti imprevisti impegni scolastici;

Ritenuto che occorre provvedere alla loro sostituzione in seno alla predetta Commissione, nominando in loro vece il prof. dott. Giovanni Richter membro aggiunto per le lingue inglese e tedesco.

Decreta:

Il prof. dott. Giovanni Richter è nominato membro aggiunto per le lingue inglese e tedesca della Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte, in sostituzione delle prof.sse Olga Bonoffi e Luisa Barbieri.

Roma, addì 26 giugno 1967

p. *Il Ministro:* CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1967
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 41

(8288)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e la nomina del vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « panettiere infornatore » (un posto).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 24 del 17 giugno 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 306/Conc. 202 del 3 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1967, registro n. 61 Difesa, foglio n. 272, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « panettiere infornatore » (un posto).

(8198)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di maggio 1967, pubblicato l'8 luglio 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1967, registro n. 4 Sanità, foglio n. 192, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(7805)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di maggio 1967, pubblicato l'8 luglio 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1967, registro n. 4 Sanità, foglio n. 193, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(7806)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esame a quattro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (settembre 1966 - Anno XVIII - Dispensa 9ª) è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso per esami a quattro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) nel ruolo dei salariati del predetto Ministero, approvata con decreto ministeriale 20 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1966, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 134.

(8049)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.